Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 29 marzo 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1965, n. **1691.**

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

La tabella n. 1 annessa allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificata nel senso che il numero dei posti di professori di ruolo della Facoltà di economia e commercio viene aumentato da 9 a 11.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1965

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1965, n. **1692.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Cesare Battisti », di Verona.

N. 1692. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media statale « Cesare Battisti », di Verona, via Bertoni n. 2, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 64. — VILLA

DECRETO-LEGGE 29 marzo 1966, n. **128.**

Proroga della efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia, nonchè dell'applicabilità di alcune norme in materia di espropriazioni e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti per prorogare l'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma, approvato con regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, e del piano di massima edilizio e di ampliamento della spiaggia di Roma, approvato con regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1331, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1938, e successive estensioni e variazioni, nonchè la applicabilità di alcune norme riguardanti le espropriazioni ed i contributi di miglioria contenute nel citato regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, e relativa legge di conversione; e ciò al fine di consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione e lo svolgimento dell'attività edilizia, pubblica e privata, nell'ambito dei suddetti piani;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le previsioni dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma, approvato con regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, e del piano di massima edilizio e di ampliamento della spiaggia di Roma, approvato con regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1331, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1938, e successive estensioni e variazioni, hanno efficacia, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, limitatamente alle parti che siano conformi alle linee ed alle prescrizioni di zona del nuovo piano regolatore generale, fino alla approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione di detto piano generale, ed in ogni caso non oltre tre anni dalla data della sua approvazione.

I piani particolareggiati compresi nei perimetri delle zone *A* e *C* del nuovo piano regolatore generale hanno efficacia, con le condizioni ed i termini suindicati, solo per quanto riguarda le previsioni ed i vincoli attinenti alle opere pubbliche.

Per le espropriazioni occorrenti all'attuazione dei piani particolareggiati di esecuzione di cui ai precedenti commi e per l'imposizione dei relativi contributi di miglioria si applicano gli articoli 4, 5, 6 e 7 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355.

Spetta al Ministero dei lavori pubblici accertare, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che le previsioni dei piani particolareggiati, cui il Comune intende dare esecuzione, siano conformi al nuovo piano regolatore generale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, ha effetto dalla data di approvazione del nuovo piano regolatore generale e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1966

SARAGAT

MORO — MANCINI — TAVIANI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 83 — VILLA

DECRETO-LEGGE 29 marzo 1966, n. **129.**

Proroga, con modifiche, delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati, nonchè proroga dei massimali per i contributi relativi agli assegni familiari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare le disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati, nonchè di prorogare i massimali per i contributi relativi agli assegni familiari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento previsto dall'art. 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, prorogata dall'art. 2 della legge 5 luglio 1965, n. 833, nonchè quello previsto dall'art. 3 della legge 5 luglio 1965, n. 833, compete, secondo le modalità, misure e condizioni indicate nei predetti articoli, anche agli operai delle aziende industriali che vengano sospesi dal lavoro o lavorino ad orario ridotto nel periodo dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1966.

Nei confronti degli operai delle aziende industriali dell'edilizia ed affini il trattamento previsto dall'art. 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, prorogato dall'art. 2 della legge 5 luglio 1965, n. 833, è applicato per il periodo dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1966, *nei limiti stabiliti dal* primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1965, n. 31.

Art. 2.

Nei confronti degli operai ammessi in data anteriore al 1° luglio 1966, al trattamento di cui all'art. 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, integrato dal trattamento di cui all'art. 3 della legge 5 luglio 1965, n. 833, il trattamento stesso viene mantenuto in aggiunta ai periodi previsti dai predetti articoli, per un ulteriore periodo di tre mesi nelle misure indicate per il quarto trimestre.

Art. 3.

Il trattamento previsto dai commi primo e quarto dell'art. 2 e dall'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 31, per gli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini, e quello previsto dall'art. 46 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, per le altre categorie di lavoratori ad eccezione di quelli agricoli, entrambi prorogati dall'articolo 4 della legge 5 luglio 1965, n. 833, sono applicati anche nei confronti dei lavoratori che cesseranno dal lavoro nel periodo dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1966.

Per i lavoratori agricoli rimane fermo il trattamento di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 5 luglio 1965, n. 833.

Art. 4.

I trattamenti prorogati ai sensi degli articoli 1, 2, e 3 del presente decreto-legge cessano in ogni caso con la data del 30 giugno 1967.

Art. 5.

Con effetto dal 1° aprile 1966, salvo quanto stabilito dai commi successivi, la misura dell'indennità giornaliera di disoccupazione, fissata in L. 300 dall'art. 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1237, è elevata a lire quattrocento.

Ai lavoratori agricoli, per l'annata già in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aumento di cui al comma precedente spetta per la metà dei giorni di disoccupazione indennizzabile.

Agli operai dipendenti da aziende industriali dell'edilizia e affini che beneficiano del prolungamento a 360 giorni del periodo massimo per il quale può essere corrisposta la indennità di disoccupazione, l'aumento di cui al primo comma spetta per la parte del periodo indennizzabile non eccedente i 180 giorni.

Le prestazioni a carico di Amministrazioni statali, il cui importo è parificato per legge a quello della indennità giornaliera di disoccupazione, non subiscono modifiche per effetto delle disposizioni del presente articolo.

Art. 6.

Le eccedenze attive della gestione assegni familiari maturate e che matureranno fino al 31 dicembre 1966 sono trasferite, con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, a titolo di anticipazione senza interessi, alla Cassa per l'integrazione guadagni e alla Gestione della disoccupazione in caso di passività determinatesi nelle rispettive gestioni in conseguenza delle disposizioni della presente legge.

Negli stessi o con altri decreti, sono stabilite le modalità e i tempi per la restituzione alla gestione assegni familiari delle anticipazioni fatte ai sensi del precedente comma.

Art. 7.

Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'art. 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, già prorogate al 30 giugno 1965 e al 31 marzo 1966, rispettivamente dall'art. 2 della legge 23 giugno 1964, n. 433, e dall'art. 1 della legge 5 luglio 1965, n. 833, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1966.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sara presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1966

SARAGAT

MORO — BOSCO — REALE — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 84. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1966, n. **130**.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, ad emettere cartelle fondiarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683;

Visti lo statuto della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, approvato con decreto del Ministro per il tesoro in data 14 maggio 1949, e le successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 18 giugno 1962, n. 967, con il quale la citata Cassa di risparmio è stata autorizzata ad esercitare, nel territorio delle Province in cui ha proprie filiali, il credito fondiario in conformità delle disposizioni vigenti in materia;

Vista la domanda presentata dalla Cassa di risparmio in data 8 novembre 1965;

Considerato che la Cassa di risparmio ha dimostrato di possedere crediti ipotecari per un ammontare eguale alla metà del fondo di dotazione di L. 500 milioni che essa ha assegnato alla gestione di credito fondiario;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, è autorizzata ad emettere cartelle fondiarie in conformità delle disposizioni vigenti in materia ed entro il limite di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1966

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. **131**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è soppresso quello di « Diritto coloniale ».

Nello stesso elenco è aggiunto quello di « Storia ed istituzioni dei paesi afroasiatici ».

Art. 48. — Relativo al corso di laurea in Fisica, dopo l'ottavo comma, sono aggiunti i seguenti commi:

« Delle due lingue straniere di cui lo studente deve sostenere la prova di conoscenza è obbligatoria l'inglese, la seconda è da scegliere fra le rimanenti fissate dalla Facoltà: francese o tedesco o russo. Tutti gli esami del secondo biennio devono essere preceduti dal superamento della prova di conoscenza delle due lingue straniere ».

Art. 50. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di

12) Embriologia e morfologia sperimentale;

13) Citologia.

Art. 53. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

14) Embriologia e morfologia sperimentale;

15) Citologia.

Gli articoli dal n. 69 al n. 102, relativi alle norme generali delle scuole di specializzazione in Medicina e chirurgia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Art. 69. — Sono istituite presso la Facoltà di medicina e chirurgia scuole di specializzazione che conferiscono diplomi di specialità nelle discipline professionali medico-chirurgiche ai sensi dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 70. — Le scuole di specializzazione hanno lo scopo di condurre gli allievi ad una approfondita conoscenza della materia ed a una completa capacità tecnica in un determinato ramo della medicina e chirurgia.

Art. 71. — Alle scuole di specializzazione della Facoltà di medicina e chirurgia possono iscriversi i laureati nelle discipline stabilite dall'ordinamento della relativa scuola entro i numeri di posti stabiliti per ciascuna scuola.

Art. 72. — Gli aspiranti alla iscrizione al primo corso di ciascuna scuola di specializzazione dovranno presentare alla segreteria entro il 31 dicembre, domanda di ammissione in bollo competente, diretta al rettore e corredata dei documenti prescritti e di quei titoli che ciascun candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse (carriera scolastica, titoli scientifici e pratici, conoscenza delle lingue estere, ecc.).

Art. 73. — I documenti prescritti per l'immatricolazione sono:

a) certificato di nascita in carta legale;

b) diploma originale di maturità classica o scientifica;

c) certificato di laurea con tutti i voti riportati in ogni singolo esame di profitto;

d) tre fotografie, di cui una autenticata.

Coloro che non presenteranno tutti i documenti di cui sopra, saranno esclusi dagli esami di ammissione.

Art. 74. — Gli aspiranti all'ammissione al primo corso dovranno sostenere presso la scuola prescelta un concorso per titoli e per esami, secondo le particolari esigenze didattiche di ciascuna scuola. I posti disponibili per ciascuna scuola saranno conferiti in base alla graduatoria del concorso.

Art. 75. — I candidati prescelti dovranno regolarizzare, entro il termine che sarà loro notificato, pena la decadenza del diritto alla iscrizione, la propria posizione presentando alla segreteria i seguenti documenti:

a) quietanza del pagamento delle tasse, sopratasse e contributi;

b) libretto e tessera, che si ritirino presso gli uffici della Università.

Art. 76. — La misura delle tasse e sopratasse, che viene resa nota ogni anno con apposito manifesto, viene stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio dei direttori delle scuole. L'ammontare dei contributi viene stabilito, pure ogni anno, dal Consiglio di amministrazione, udito il Consiglio dei direttori di scuole.

Le tasse, sopratasse e contributi possono essere pagati in quattro rate; la prima all'atto della iscrizione; la seconda entro il 31 gennaio; la terza entro il 31 marzo; la quarta entro il 31 maggio.

L'allievo che ha ottenuto la iscrizione ad un anno di corso non ha diritto in nessun caso alla restituzione delle tasse, sopratasse e contributi pagati.

Art. 77. — Agli anni successivi al primo saranno ammessi gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso precedente e che abbiano superato esami annuali di profitto secondo le norme prescritte nelle singole scuole. Per le materie complementari non è prescritto esame a parte, ma il candidato potrà essere interrogato sulle stesse nel corso degli esami delle materie fondamentali.

Per le materie di insegnamento pluriennale l'esame unico è prescritto alla fine dell'ultimo anno di insegnamento.

Le iscrizioni a tutti gli anni di corso successivi al primo si aprono il 1° agosto e si chiudono improrogabilmente il 31 dicembre.

Art. 78. — Per l'iscrizione agli anni di corso successivi al primo, la domanda, redatta su carta da bollo competente, deve essere corredata:

a) dal libretto personale di iscrizione;

b) dalla quietanza del pagamento delle tasse, sopratasse e contributi.

Art. 79. — Coloro che non hanno ottenuto tutte le firme di frequenza annuali, dovranno ripetere l'anno di corso con il conseguente pagamento di tutte le tasse, sopratasse e contributi.

Art. 80. — Coloro che hanno ottenuto tutte le firme di frequenza annuali, ma non hanno superato l'esame o gli esami di profitto prescritti secondo le norme della

singole scuole, non potranno essere iscritti all'anno di corso successivo, ma dovranno essere iscritti fuori corso.

Art. 81. — Possono essere consentite abbreviazioni di corso per gli assistenti universitari di ruolo, incaricati, supplenti, straordinari e volontari da almeno 8 mesi nelle rispettive specialità ed in specialità affini. Sulla affinità o meno delle specialità decide il Consiglio dei direttori delle scuole. Abbreviazioni di corso possono essere consentite anche per gli assistenti di ruolo, incaricati, straordinari, e volontari di nomina dell'Amministrazione ospedaliera, purchè in servizio da almeno un anno in reparti ospedalieri autonomi strettamente attinenti alla scuola di specializzazione alla quale chiedono di essere iscritti. Per altre possibili eventualità la decisione spetta al Consiglio dei direttori delle scuole. Gli assistenti universitari di ruolo sono iscritti direttamene al 2° anno; per tutti gli altri l'iscrizione al 2° anno è valida previo concorso di ammissione per titoli e per l'esame da sostenersi dinanzi alle Commissioni di cui all'art. 22. Le ammissioni al 2° anno sono condizionate dalla disponibilità di posti e non possono comunque superare del 10 % i posti prefissati.

Art. 82. — Le domande di passaggio da una scuola all'altra dell'Università di Modena devono essere presentate alla segreteria dal 1° agosto al 31 dicembre.

Il Consiglio di Facoltà, sentito il parere del direttore della scuola interessata, decide in merito al passaggio.

Art. 83. — Coloro che chiedono il trasferimento da altre Università o da altre scuole di specializzazione della stessa Università, sono ammessi alla scuola prescelta sempre che il direttore della scuola abbia espresso parere favorevole e il Consiglio di Facoltà abbia approvato.

Se non concorrono queste condizioni i documenti verranno restituiti d'ufficio alla Università o alle scuole di provenienza. Gli specializzandi trasferiti da altre sedi o da altre scuole possono essere ammessi limitatamente alla disponibilità dei posti.

Art. 84. — Coloro che chiedono il trasferimento ad altre scuole non possono ottenerlo senza il preventivo assenso del direttore della scuola alla quale appartengono.

Art. 85. — L'insegnamento consiste in una parte pratica ed una teorica: questa si svolge secondo il programma stabilito dal Consiglio dei professori della scuola durante il periodo delle lezioni. La durata del corso si prolunga tuttavia per l'anno solare senza interruzione per la parte pratica che si svolge attraverso l'internato.

Art. 86. — La frequenza ai corsi o l'internato sono obbligatori e gli allievi non possono avere impegni tali da limitare l'obbligo di tale frequenza. Possono essere esonerati dal solo internato unicamente gli assistenti nelle rispettive specialità o specialità affini, secondo quanto stabilito nell'art. 13, che prestino regolare servizio nelle cliniche e negli Istituti universitari o in Istituti ospedalieri idonei, volta a volta, a giudizio insindacabile del Consiglio dei professori della scuola.

Art. 87. — Le domande di esami di profitto dovranno essere presentate nei termini che saranno stabiliti all'inizio di ogni sessione con apposito manifesto e dovranno essere accompagnate dal libretto di iscrizione con le prescritte attestazioni di frequenza.

Art. 88. — Per essere ammesso all'esame di diploma, lo specializzando deve aver seguito i corsi e superato gli esami di profitto.

L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su un tema approvato in precedenza dal direttore della Scuola.

Per essere ammesso all'esame di diploma, il candidato deve presentare alla segreteria, nei termini che saranno stabiliti all'inizio di ogni sessione con apposito manifesto, domanda in bollo competente diretta al rettore e contenente, oltre ai dati anagrafici, il titolo della tesi e la firma del professore relatore.

La dissertazione, in tre copie, deve essere depositata nella segreteria dieci giorni prima dell'esame.

Art. 89. — I candidati riprovati all'esame di diploma possono ripresentarsi alla prova soltanto dopo un anno.

Art. 90. — Le Commissioni per la valutazione dei titoli e per l'esame di ammissione al primo corso nonchè per le ammissioni al secondo anno, con abbreviazioni di corso, sono composte dal direttore della scuola, presidente, e da due professori ufficiali designati dal preside della Facoltà.

Art. 91. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri e sono nominate dal direttore della scuola. Due dei commissari devono essere professori ufficiali.

Art. 92. — La Commissione per l'esame di diploma è costituita da sette membri, nominati dal preside della Facoltà, udito il direttore della scuola.

Almeno quattro membri della predetta Commissione devono essere insegnanti della scuola ed almeno due membri devono essere professori di ruolo.

Art. 93. — Gli esami di ammissione al primo corso avranno luogo nel mese di gennaio.

Gli esami di profitto avranno luogo in due sessioni: una estiva ed una autunnale. L'esame di diploma avrà luogo solamente nella sessione autunnale.

Art. 94. — Per la valutazione dei titoli e per ciascuna prova di esame nei concorsi di ammissione al 1° e al 2° anno, negli esami di profitto e negli esami di diploma ogni commissario dispone complessivamente di dieci punti. La votazione è rappresentata dalla somma dei voti ottenuti nella singola prova. Il candidato che non abbia ottenuto la media di 6/10 del totale dei punti di cui la Commissione dispone, si intende riprovato.

Art. 95. — Il direttore di ciascuna scuola di specializzazione è di diritto il professore di ruolo della materia a cui si intitola la scuola.

In caso di mancanza di un professore di ruolo della materia o in caso di sua rinunzia la Facoltà nomina direttore un professore di ruolo o fuori ruolo scegliendolo fra i propri componenti. Non possono essere assunti dalla stessa persona più di due direzioni di scuole.

Art. 96. — Gli insegnanti della scuola sono nominati dalla Facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola, il quale li sceglie tra i professori di ruolo incaricati, tra i liberi docenti, tra gli aiuti ed assistenti effettivi od anche tra persone di riconosciuta competenza nella specialità.

Art. 97. — Il Consiglio di ciascuna scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.

Art. 98. — Il Consiglio dei direttori delle scuole è composto dai direttori delle scuole ed è presieduto dal rettore.

Art. 99. — La sorveglianza sugli iscritti per tutto quanto riguarda la loro attività spetta al direttore della scuola. Agli iscritti alle scuole si applicano le stesse norme disciplinari in vigore per gli studenti universitari.

Art. 100. — Le tasse, le sopratasse ed i contributi saranno così devoluti:

a) le tasse per servizi resi dall'Università a favore del bilancio universitario;

b) le sopratasse per esami a favore dei membri delle Commissioni esaminatrici, ai sensi del comma secondo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4512;

c) i contributi, ad eccezione di quelli aventi speciali destinazioni, ai sensi dell'art. 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono devoluti a favore del direttore e degli insegnanti della scuola e degli istituti nei quali si svolgono i corsi di insegnamento e a favore del bilancio universitario per particolari servizi.

La ripartizione dei contributi di cui alla suindicata lettera *c*) sarà effettuata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio dei direttori delle scuole uditi i direttori delle scuole stesse.

Art. 101. — Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto saranno applicate le norme legislative e regolamentari universitarie in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 132.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 55. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica ad indirizzo applicativo sono aggiunti quelli di:

37) Istituzioni di fisica nucleare;
38) Fisica dei reattori;
39) Ottica elettronica.

Art. 64. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di:

62) Rilevamento geologico;
63) Idrogeologia;
64) Elementi di scienza delle costruzioni.

Gli articoli 109, 110, 117, 118 e 124, relativi alla scuola di perfezionamento in Economia regionale sono abrogati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli concernenti la trasformazione della scuola in « corso » di perfezionamento:

Art. 109. — Il corso di studi in Economia regionale ha la durata di un anno.

Art. 110. — Gli insegnamenti impartiti nel corso sono:

1) Politica economica regionale;
2) Finanza regionale;
3) Storia economica siciliana;
4) Diritto regionale;
5) Tecnica delle ricerche sulla produzione e distribuzione siciliana.

Art. 117. — Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli esami di profitto vengono sostenuti dagli allievi alla fine del corso e si svolgono per singole discipline ».

Art. 118. — E' abrogato, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 124. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli iscritti devono pagare per tassa di immatricolazione lire 5000; per tassa di iscrizione L. 12.000; per contributi esercitazioni di seminario L. 10.000; per contributo di biblioteca L. 8000; per soprattassa esami di profitto L. 5000.

Tasse, soprattasse e contributi sono versati alla cassa della Università ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1966, n. 133.

Autorizzazione all'Opera nazionale per i figli degli aviatori ad acquistare un immobile.

N. 133. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Opera nazionale per i figli degli aviatori viene autorizzata ad acquistare il fabbricato sito in Roma, via Filippo Marchetti n. 11.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1966, n. 134.

Autorizzazione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 134. Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare, per la sede della dipendente sezione di Legnano, dalla « Cristallo s.p.a. », di Milano, al prezzo di L. 9.100.000, l'appartamento situato al primo piano del fabbricato in avanzata costruzione, denominato « Condominio Cristallo », che sta sorgendo in Legnano, via Don Emanuele Cattaneo, composto di una sala di mq. 50, due vani per complessivi mq. 22 e servizi, il tutto per una superficie complessiva di mq. 97,20 e mq. 7,80 di balconi.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 65. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1966.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1965 registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1965 (registro n. 31 Finanze, foglio n. 262);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 23 dicembre 1965;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 30 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 13 novembre 1965:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acquaviti di vino, per la preparazione di vini marsala prodotti nella zona delimitata dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 (con validità fino al 2 febbraio 1966).	3 febbraio 1966	2 agosto 1966
2. Anelli e pattini reggispinta in grafite, per essere montati su autovetture (con validità fino al 26 febbraio 1966).	27 febbraio 1966	26 agosto 1966
3. Bozzoli doppi, bozzoli scarti e bozzoli realini, per essere trasformati in filati di doppio e riesportati sotto forma di filati di doppio o di tessuti di filati di doppio (con validità fino al 26 febbraio 1966).	27 febbraio 1966	26 agosto 1966
4. Carbone coke, per essere impiegato quale elemento costitutivo nella fabbricazione di carburo di calcio e di calciocianamide (con validità fino al 10 febbraio 1966).	11 febbraio 1966	10 agosto 1966
5. Carta di pura cellulosa, per il rivestimento di cavi elettrici e di conduttori elettrici (con validità fino all'11 febbraio 1966).	12 febbraio 1966	11 agosto 1966
6. Cartoncino pressato, per la fabbricazione di carte da giuoco (con validità fino al 10 febbraio 1966).	11 febbraio 1966	10 agosto 1966
7. Cascami di seta, per essere macerati, pettinati e/o filati (con validità fino al 26 febbraio 1966).	27 febbraio 1966	26 agosto 1966
8. Cloruro di etilene, per la produzione di etilfluido miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 28 febbraio 1966).	1° marzo 1966	31 agosto 1966
9. Eptano (solvente), per essere impiegato nella fabbricazione di coperture, camere d'aria ed articoli vari di gomma (con validità fino al 10 febbraio 1966).	11 febbraio 1966	10 agosto 1966

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
10. Etere solforico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa da riesportare anche se contenuta in munizioni (con validità fino al 2 febbraio 1966).	3 febbraio 1966	2 agosto 1966
11. Fibre sintetiche e/o artificiali, per essere sottoposte a pettinatura (con validità fino all'8 febbraio 1966).	9 febbraio 1966	8 agosto 1966
12. Filati di lana mohair, per la fabbricazione di tessuti (con validità fino al 28 febbraio 1966).	1° marzo 1966	31 agosto 1966
13. Funghi secchi, per essere selezionati, sterelizzati, confezionati (con validità fino al 28 febbraio 1966).	1° marzo 1966	31 agosto 1966
14. Ghisa in pani, ferro-cromo e nichelio in pani, gocce e bricchette, per la fabbricazione di lamiere e nastri di acciaio speciale (con validità fino al 9 febbraio 1966).	10 febbraio 1966	9 agosto 1966
15. Lavori di materie plastiche (pagliette), per la fabbricazione e decorazione di berretti, borse ed altri articoli da esportare (con validità fino al 17 febbraio 1966).	18 febbraio 1966	17 agosto 1966
16. Macchine ed apparecchi, per essere sottoposti a lavorazione di trasformazione e modificazione (con validità fino al 27 febbraio 1966).	28 febbraio 1966	27 agosto 1966
17. Pelli greggie, non buone da pellicceria, per essere gropponate, per essere conciate e per essere conciate e rifinite e quindi riesportate anche sotto forma di gropponi o di frassame (con validità fino al 3 febbraio 1966).	4 febbraio 1966	3 agosto 1966
18. Polvere di zinco, per la fabbricazione di litopone (con validità fino al 10 febbraio 1966).	11 febbraio 1966	10 agosto 1966
19. Radici di liquirizia, per la produzione di estratti di liquirizia in pani, in biglie ed in polvere, nonchè di pastigliati (con validità fino al 17 febbraio 1966).	18 febbraio 1966	17 agosto 1966
20. Rhum, per l'aromatizzazione dei vini marsala speciali previsti dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 (con validità fino al 2 febbraio 1966).	3 febbraio 1966	2 agosto 1966
21. Seta tratta greggia, bianca o gialla, e seta toussah, per la produzione di tessuti, calze, veli da buratti, manufatti, oggetti cuciti, confezionati, ecc. (con validità fino al 26 febbraio 1966).	27 febbraio 1966	26 agosto 1966
22. Sughero naturale grezzo, di spessore superiore ai mm. 30, per essere impiegato nella fabbricazione di turaccioli per l'imbottigliamento di vini, vermouth e liquori in esportazione, o nella fabbricazione di turaccioli destinati direttamente all'esportazione (con validità fino al 27 febbraio 1966).	28 febbraio 1966	27 agosto 1966
23. Tessuti gommati, per la fabbricazione di guarnizioni per carde (scardassi) (con validità fino al 2 febbraio 1966).	3 febbraio 1966	2 agosto 1966
24. Tricloro-etanolo, triton, oroton, per la produzione di insetticidi (con validità fino al 25 febbraio 1966).	26 febbraio 1966	25 agosto 1966
25. Tubi flessibili di cartone, fortemente pressato, ondulato ed impregnato di sostanze bituminose, per mandata d'aria di riscaldamento nell'interno di autoveicoli in esportazione (con validità fino al 28 febbraio 1966).	1° marzo 1966	31 agosto 1966
26. Vetri da occhialeria e da ottica, greggi, per essere lavorati e riesportati su montature da occhiali da protezione e da sole (con validità fino al 10 febbraio 1966).	11 febbraio 1966	10 agosto 1966

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1966

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1966
Registro n. 7 *Finanze, foglio n.* 229

(2516)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1966.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296, concernente la costituzione del Ministero della sanità;

Visto l'art. 2 della legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente la costituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il proprio decreto 25 luglio 1961, relativo alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto il proprio decreto 24 agosto 1965 di conferma dell'avv. Filippo Lupis a presidente dell'Ente predetto;

Considerato che gli Organi precitati sono scaduti per decorso quadriennio e che pertanto si rende necessario procedere alla loro ricostituzione;

Visti gli articoli 3 e 9 del decreto presidenziale 5 gennaio 1950, n. 26, che dispongono la scelta dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro tra i nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dall'Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Amministrazioni ed organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Abbà prof. Arturo, Marini rag. Luigi, Mattei dottor Sante, Scultetus prof. Roberto, Trapani Arturo, Troisi Osvaldo e Turio prof. Marcello, in rappresentanza dei lavoratori;

Barattolo ing. Vincenzo, Cantelli avv. Antonio, Cilenti avv. Francesco Saverio, Giannelli com.te Enrico e Prantera dott. Antonio, in rappresentanza dei datori di lavoro;

De Girolamo Torquato, in rappresentanza del personale dell'Ente;

Rossi dott. Valerio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Castagnoli dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

De Gregorio dott. Domenico, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Scanga prof. Francesco, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Nani dott. Renato, delegato del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 2.

Il Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo è costituito dalle sottoelencate persone:

Presidente:

Sinopoli prof. dott. Mario, in rappresentanza della Corte dei conti.

Membri:

Lombardi dott. Mario, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Di Gennaro dott. Mario, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Galli rag. Alberto, in rappresentanza dei lavoratori;

D'Onofrio dott. Attilio, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1966

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2485)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1966.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra Mercato Nazionale dell'Artigianato » in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Visto lo statuto dell'Ente autonomo « Mostra Mercato Nazionale dell'Artigianato », con sede in Firenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 750;

Considerato che è scaduto il Consiglio di amministrazione del predetto Ente, nominato con proprio decreto 13 settembre 1962 e che occorre, pertanto, provvedere alla ricostituzione del Consiglio stesso;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra Mercato Nazionale dell'Artigianato », con sede in Firenze, oltre che dal presidente, è così composto:

Martuscelli dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Agresti dott. Vito, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Puccioni Mario, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI);

Naldi Giovanni, in rappresentanza del comune di Firenze;

Molli Giuseppe, in rappresentanza della provincia di Firenze;

Martelli Calvelli dott. Giuseppe, in rappresentanza della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze;

Carrozza avv. Giancarlo, in rappresentanza della Azienda autonoma di turismo di Firenze;

Vannini Parenti Mario, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Firenze;

Porquier rag. Salvatore, in rappresentanza degli artigiani (Confederazione generale italiana dell'artigianato);

Farulli Sergio, in rappresentanza degli artigiani (Confederazione nazionale dell'artigianato);

Lanfredini Gabriele Maria, in rappresentanza degli artigiani (Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane);

De Luca dott. Giovanni, in rappresentanza degli artigiani (Confederazione artigiana sindacati autonomi - CASA);

Mugnaini avv. Piero, in rappresentanza dei dipendenti da aziende artigiane;

Bearzi Bruno, in rappresentanza dei piccoli industriali (Confederazione generale dell'industria italiana);

Fagioli prof. ing. Marco, in rappresentanza dei piccoli industriali (Confederazione nazionale della piccola industria - CONFAPI).

I predetti consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(2772)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1966.

Trasferimento di crediti dalla S.p.A. CINES in liquidazione alla S.p.A. Fertilizzanti Naturali Italia - S.A.F.N.I., in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, numero 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e di crediti tra gli enti o società con capitale interamente statale, assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visti i propri decreti 22 febbraio 1958 e 17 novembre 1959, emanati di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali per effetto dei quali la S.p.A. CINES e la S.p.A. Fertilizzanti Naturali Italia - S.A.F.N.I., con capitale interamente statale, rientrano tra le Società per cui sono stati adottati provvedimenti ai sensi dell'art. 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie della S.p.A. CINES è necessario trasferire i seguenti crediti in contestazione o di lunga e difficile esazione:

1) Cinevox S.A. di Losanna e Cacace Gaetano - atto di citazione 28 marzo 1960 - Tribunale di Roma - Sez. IV - inadempienze per sfruttamento films « I due compari » e « Amici per la pelle » . . . L. 2.500.000

2) Rovere Luigi - contratti di coproduzione films « Sinfonia d'amore » e « I due compari » . . . . » 160.654.285

3) Fallimento Diana Cinematografica S.p.A. - Roma - Sentenza n. 21524 Tribunale Roma . . . . L. 55.313.785

Totale . . . L. 218.468.070

Decreta:

I sopraelencati crediti in contestazione o di lunga e difficile esazione della S.p.A. CINES in liquidazione, complessivamente ammontanti a L. 218.468.070 (lire duecentodiciottomilioni quattrocentosessantottomila settanta) sono trasferiti alla S.p.A. Fertilizzanti Naturali Italia - S.A.F.N.I., in liquidazione.

Roma, addì 18 marzo 1966

Il Ministro: COLOMBO

(2777)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1966.

Trasferimento di crediti dalla S.p.A. Ente Nazionale Industrie Cinematografiche - E.N.I.C. - in liquidazione, alla S.p.A. Fertilizzanti Naturali Italia - S.A.F.N.I., in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, numero 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e di crediti tra gli enti o società con capitale interamente statale, assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visti i propri decreti 4 febbraio 1957 e 17 novembre 1959, emanati di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali per effetto dei quali la S.p.A. Ente Nazionale Industrie Cinematografiche - E.N.I.C. e la S.p.A. Fertilizzanti Naturali Italia - S.A.F.N.I., con capitale interamente statale, rientrano tra le Società per cui sono stati adottati provvedimenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie della S.p.A. E.N.I.C. è necessario trasferire i seguenti crediti in contestazione o di lunga e difficile esazione:

1) Rovere Luigi - lodo arbitrale 10 dicembre 1963 per coproduzione film « Il prezzo della gloria » e contratti coproduzione films « Guardia, guardia scelta » e « Sinfonia d'amore » . . . L. 154.008.247

2) Fallimento n. 22436 - CA.MO. Film S.r.l. . . . . » 30.914.655

3) Origlio Gaetano e Cunsolo Maria - concordato fallimentare . . . . . . » 58.261

Totale . . . L. 184.981.163

Decreta:

I sopraelencati crediti in contestazione o di lunga e difficile esazione della S.p.A. E.N.I.C. in liquidazione, complessivamente ammontanti a L. 184.981.163 (lire centottantaquattromilioni novecentottantunomila centosessantatre) sono trasferiti alla S.p.A. Fertilizzanti Naturali Italia - S.A.F.N.I. - in liquidazione.

Roma, addì 18 marzo 1966

Il Ministro: COLOMBO

(2775)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 4 marzo 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. dott. Moisés Merilio de Herrera Bàez, Console generale della Repubblica Domenicana a Genova con giurisdizione sulle provincie della Liguria.

(2501)

In data 4 marzo 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. dott. Abigail Villalba Rojas, Console del Venezuela a Napoli, con giurisdizione sulle provincie della Campania, Lucania, Puglie, Calabria e della Sicilia.

(2502)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Canosa di Puglia

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1966, numero 669/274, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n, 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a D'Agnelli Lucia, nata in Canosa di Puglia il 22 maggio 1929, D'Agnelli Sergio-Oronzo, nato in Canosa di Puglia il 21 gennaio 1924 e D'Agnelli Antonio, nato in Canosa di Puglia il 30 dicembre 1939 delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Canosa-Montecarafa » in agro di Canosa di Puglia, estese complessivamente mq. 3.350 riportate in catasto alla particella n. 261-g del foglio di mappa n. 55 ed alla particella n. 104-g del foglio di mappa n. 57, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 3 e 20.

(2456)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Antonio De Meo, nato a Maranola frazione di Formia (Latina) il 15 febbraio 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli, dall'Università di Napoli, il 27 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(2461)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Roberto Valentini, nato a Roma il 5 novembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di dottore commercialista, rilasciatogli dalla Università di Roma il 27 marzo 1948.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(2460)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale del 3 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1966, registro n. 13 Pubblica istruzione, foglio n. 383, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 28 febbraio 1964 dal prof. Antonilli Antonio avverso la decisione con la quale la Commissione dei ricorsi, operante presso il Provveditorato agli studi di Campobasso aveva respinto il suo gravame gerarchico contro la nomina per 18 ore settimanali d'insegnamento delle applicazioni tecniche presso la Scuola media di Isernia, per l'anno scolastico 1963-64.

(2495)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dall'11 ottobre 1965 al 17 ottobre 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	1.986	3.344	612	1.986	3.355	5.280
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	30.832	30.438	25.947	30.832	33.210	44.175

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	7.984	11.111	6.155	7.984	10.284	16.715
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	8.773	9.719	5.578	8.773	10.991	19.880
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	10.073	9.679	5.188	10.073	12.451	22.925
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	11.633	9.631	4.720	11.633	14.203	26.579
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	12.413	9.607	4.486	12.413	15.079	28.406
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	13.193	9.583	4.252	13.193	15.955	30.233
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	16.573	9.479	3.238	16.573	19.751	38.150
	24	8. superiore al 43 %	23.853	9.255	1.563	23.853	27.927	55.202
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	7.210	8.156	4.015	7.210	9.428	16.130
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	8.510	8.116	3.625	8.510	10.888	19.175
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	10.070	8.068	3.157	10.070	12.640	22.829
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	10.850	8.044	2.923	10.850	13.516	24.656
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	11.630	8.020	2.689	11.630	14.392	26.483
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % .	15.010	7.916	1.675	15.010	18.188	34.400
	35	7. superiore al 43 % .	22.290	7.692	zero	22.290	26.364	51.452
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*) .	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.421	9.548	4.592	6.421	8.721	12.965
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27% .	7.938	14.401	6.955	13.722	10.673	20.682
	43	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % . . .	zero	zero	zero	zero	4.655	23.288
	45	3. superiore al 45%	zero	zero	zero	zero	7.914	39.590
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	47	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	30.832	30.438	25.947	30.832	33.210	44.175
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	7.210 (*f*)	8.156 (*f*)	4.015 (*f*)	7.210 (*f*)	9.428 (*f*)	16.130 (*f*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.510 (f)	8.116 (f)	3.625 (f)	8.510 (f)	10.888 (f)	19.175 (f)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	10.070 (f)	8.068 (f)	3.157 (f)	10.070 (f)	12.640 (f)	22.829 (f)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.850 (f)	8.044 (f)	2.923 (f)	10.850 (f)	13.516 (f)	24.656 (f)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.630 (f)	8.020 (f)	2.689 (f)	11.630 (f)	14.392 (f)	26.483 (f)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	15.010 (f)	7.916 (f)	1.675 (f)	15.010 (f)	18.188 (f)	34.400 (f)
	58	7. superiore al 43 %	22.290 (f)	7.692 (f)	zero (f)	22.290 (f)	26.364 (f)	51.452 (f)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (e)	6.421 (f)	9.548 (f)	4.592 (f)	6.421 (f)	8.721 (f)	12.965 (f)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	5.843	6.155	6.746	5.843	15.230	28.377
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (e)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.780	26.413
	69	3. superiore al 45 % (e)	3.125	3.125	3.125	3.125	11.039	42.715
04.03		Burro (a):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (g)	zero (g)	zero (g)	zero (g)	2.567 (c) (g)	55.891 (g)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (d)	zero (g)	zero (g)	zero (g)	zero (g)	2.140 (c) (g)	46.576 (g)
	08	II. non nominato	zero (g)	zero (g)	zero (g)	zero (g)	2.140 (c) (g)	42.289 (g)
04.04		Formaggi e latticini (a):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45% in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (d)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (d)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.605
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	1.101	361	zero	1.101	zero	10.605
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	60	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47% in peso della materia non grassa	esente	esente	esente	esente	esente	6.391
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	9.772 (h)	zero	zero	9.772
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	16.026 (h)	zero	16.026 (h)	16.026
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	16.026

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 47 51	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47% e inferiore o uguale al 62% in peso della materia non grassa	6.186	16.721	zero	6.186	10.837 (*c*)	31.149
	42	V. Tilsit (Havarti)	5.486	13.916	zero	5.486	10.540 (*c*)	23.980
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62% e inferiore o uguale al 68% in peso della materia non grassa	1.281	7.598	zero	1.281	3.235 (*c*)	17.825
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68% e inferiore o uguale al 73% in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	12.923
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	12.923
	13 15	F. formaggi fusi	4.834	13.585	3.644	6.356	10.989 (*c*)	30.614
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	7.309	5.008	2.528	7.309	7.856	13.042

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel *Capitolo 4 della Tariffa doganale*, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10% in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33% di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10% in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C..

(*g*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 5.208 per quintale.

(*h*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(10460)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 166/64, per il periodo dal 1° dicembre 1964 al 31 dicembre 1964

Prelievi applicabili a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 166/64, contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19/62 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci doganali 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):						
		ex B. altri: contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A:						
		- contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 (1):						
		- - con tenore in amido inferiore o uguale al 10%:						
	ex 02 ex 14 ex 21 ex 28	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5%.	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	604,10
	ex 02 ex 14 ex 21 ex 28	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5% ed inferiore o uguale al 25%	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	604,10
	ex 02 ex 14 ex 21 ex 28	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25% ed inferiore o uguale al 50%	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	604,10
	ex 02 ex 14 ex 21 ex 28	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50% e inferiore o uguale al 75%	750 —	750 —	750 —	750 —	750 —	1.291,60
	ex 02 ex 14 ex 21 ex 28	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75%	750 —	750 —	750 —	750 —	750 —	1.291,60
		- - con tenore in amido superiore al 10% ed inferiore o uguale al 30%:						
	ex 03 ex 15 ex 22 ex 29	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5% .	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	692,45
	ex 03 ex 15 ex 22 ex 29	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5% ed inferiore o uguale al 25%	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	692,45

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07 (segue)	ex 03 ex 15 ex 22 ex 29	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25% ed inferiore o uguale al 50% .	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	692,45
	ex 03 ex 15 ex 22 ex 29	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50% ed inferiore o uguale al 75%	750 —	750 —	750 —	750 —	750 —	1.379,95
	ex 03 ex 15 ex 22 ex 29	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75% .	750 —	750 —	750 —	750 —	750 —	1.379,95
		- - con tenore in amido superiore al 30% e inferiore o uguale al 50%:						
	ex 08 ex 16 ex 23 ex 30	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5%	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	780,85
	ex 08 ex 16 ex 23 ex 30	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5% ed inferiore o uguale al 25%	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	780,85
	ex 08 ex 16 ex 23 ex 30	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25% ed inferiore o uguale al 50%	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	780,85
	ex 08 ex 16 ex 23 ex 30	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50% ed inferiore o uguale al 75%	750 —	750 —	750 —	750 —	750 —	1.468,35
		- - con tenore in amido superiore al 50%:						
	ex 09 ex 17 ex 24 ex 31	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5%	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	822,45
	ex 09 ex 17 ex 24 ex 31	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5% ed inferiore o uguale al 25%	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	822,45
	ex 09 ex 17 ex 24 ex 31	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero - caseari superiore al 25% ed inferiore o uguale al 50%	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	822,45
		- non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 (1):						
	ex 06 ex 11 ex 20 ex 27 ex 34	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5%	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	562,50
	ex 06 ex 11 ex 20 ex 27 ex 34	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5% ed inferiore o uguale al 25% . .	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	562,50

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07 (segue)	ex 06 ex 11 ex 20 ex 27 ex 34	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	562,50
	ex 06 ex 11 ex 20 ex 27 ex 34	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %	750 —	750 —	750 —	750 —	750 —	1.250 —
	ex 06 ex 11 ex 20 ex 27 ex 34	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 % . .	750 —	750 —	750 —	750 —	750 —	1.250 —

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 chilogrammi di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

(1753)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 61

Corso dei cambi del 28 marzo 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,62	624,60	624,65	624,655	624,60	624,61	624,62	624,59	624,61	624,60
$ Can.	580,29	579,80	580,25	580 —	580 —	580,20	579,97	580,20	580,20	580,50
Fr. Sv.	143,95	143,95	143,94	143,955	143,95	143,93	143,945	143,92	143,93	143,95
Kr. D.	90,543	90,52	90,45	90,535	90,55	90,54	90,5375	90,54	90,54	90,54
Kr. N.	87,32	87,31	87,33	87,32	87,30	87,32	87,32	87,32	87,32	87,31
Kr. Sv.	121,151	121,10	131,05	121,09	121 —	121,13	121,08	121,13	121,13	121,15
Fol.	172,42	172,24	172,25	172,26	172,25	172,27	172,24	172,27	172,27	172,23
Fr. B.	12,546	12,545	12,545	12,5475	12,545	12,54	12,5455	12,54	12,54	12,54
Franco francese	127,545	127,47	127,48	127,48	127,45	127,46	127,4725	127,45	127,46	127,46
Lst.	1744,63	1744,65	1744,80	1744,75	1744,50	1744,65	1744,55	1744,65	1744,65	1744,60
Dm. occ.	155,60	155,56	155,585	155,575	155,60	155,59	155,575	155,59	155,59	155,58
Scell. Austr.	24,17	24,165	24,17	24,1775	24,15	24,16	24,172	24,17	24,17	24,165
Escudo Port.	21,766	21,76	21,78	21,76	21,84	21,76	21,754	21,79	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,43	10,42	10,43	10,41	10,418	10,42	10,41	10,41

Media dei titoli del 28 marzo 1966

Rendita 5 % 1935	106 —
Redimibile 3,50 % 1934	100,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,525
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,575
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,475
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,375
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,55
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,55
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,60
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,425
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 marzo 1966

1 Dollaro USA	624,637
1 Dollaro canadese	579,985
1 Franco svizzero	143,95
1 Corona danese	90,536
1 Corona norvegese	87,32
1 Corona svedese	121,085
1 Fiorino olandese	172,25
1 Franco belga	12,546
1 Franco francese	127,476
1 Lira sterlina	1744,65
1 Marco germanico	155,575
1 Scellino austriaco	24,175
1 Escudo Port.	21,775
1 Peseta Sp.	10,419

MINISTERO DELL'INTERNO

Determinazione per la Direzione generale dell'Amministrazione civile degli atti vincolati, istruttori e di mera esecuzione, di comunicazione e di certificazione di competenza, rispettivamente, del direttore generale, dei direttori di sezione o qualifiche equiparate, dei consiglieri e qualifiche equiparate.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto di pari data, con il quale si è provveduto a delegare al direttore generale, al capo del Servizio elettorale ed ai direttori di divisione della Direzione generale dell'Amministrazione civile alcune attribuzioni nelle materie di competenza della predetta Direzione generale;

Visti gli articoli 155, da 158 a 160 e 195 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Determina:

Per la Direzione generale dell'Amministrazione civile, gli atti vincolati di competenza del direttore generale; gli atti di mera esecuzione ed istruttori di competenza dei direttori di sezione e qualifiche equiparate; le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri e qualifiche direttive equiparate, ai sensi rispettivamente degli articoli 155, 158 e 159 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3:

I. — PER TUTTI I SERVIZI

Atti vincolati di competenza del direttore generale:

1) determinazioni negative su istanze o proposte per difetto di presupposti obiettivi, non valutabili discrezionalmente;

2) provvedimenti di esecuzione di decisioni su ricorsi al Consiglio di Stato, al Presidente della Repubblica ed al Ministro per l'interno, nonchè provvedimenti da adottare a seguito di sentenze dell'autorità giudiziaria ordinaria, passate in giudicato.

II. — PER LA DIVISIONE AFFARI RISERVATI E COORDINAMENTO

a) *Atti istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione:*

1) richiesta di informazioni e dati relativi alle domande di contributo per eventi di carattere eccezionale, prodotte dai Comuni e dalle Provincie;

2) richiesta di informazioni relative a domande di sussidio;

3) istruttoria e trasmissione alla competente Direzione generale di domande del personale, che non comportino valutazioni discrezionali;

4) trasmissione ad altri uffici della Direzione generale di atti o di notizie, per quanto di competenza;

5) solleciti diretti alle prefetture od a privati, quando non contengano apprezzamenti, richiami, rilievi o istruzioni d'ordine particolare;

6) richiesta di materiale di cancelleria occorrente per la Direzione generale;

7) ogni altro eventuale adempimento istruttorio o di mera esecuzione, inerente a pratiche di competenza della divisione;

b) *Comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri*:

1) comunicazioni relative alla concessione di sussidi;

2) adempimenti istruttori relativi alle pratiche, per le quali sia stata loro affidata l'istruttoria;

3) rilascio di copie conformi di atti e documenti, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

4) ogni altra eventuale comunicazione agli interessati di provvedimenti adottati, o certificazione inerente a pratiche di competenza dell'ufficio cui sono addetti.

III. — PER LA DIVISIONE AFFARI GENERALI

a) *Atti vincolati di competenza del direttore generale*:

1) determinazione negativa su proposte prefettizie di scioglimento di Consigli comunali e provinciali, per difetto di presupposti obiettivi, non valutabili discrezionalmente;

2) determinazione negativa su proposte prefettizie di rimozione di sindaci dalla carica, per difetto di presupposti obiettivi, non valutabili discrezionalmente;

3) determinazione negativa, per difetto di presupposti obiettivi, su proposte di revoca di sindaci mediante provvedimento governativo;

4) determinazione negativa, per difetto di presupposti obiettivi, su proposte di decadenza di sindaci mediante provvedimento governativo;

b) *Atti istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione*:

1) richiesta alle prefetture di elementi istruttori e di documenti in ordine a procedure di scioglimento di Consigli, di rimozione, di revoca e di decadenza di sindaci;

2) richiesta di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dei decreti presidenziali, e relative relazioni illustrative, concernenti scioglimenti di Consigli comunali e provinciali e rimozione di sindaci;

3) trasmissione alle prefetture, per l'esecuzione, di copia dei suddetti decreti presidenziali e di quelli concernenti la revoca e la decadenza di sindaci dalla carica;

4) trasmissione alle prefetture, per l'esecuzione o per la notificazione agli interessati, di decisioni del Consiglio di Stato o di copia dei decreti con cui si decidono ricorsi amministrativi, per la materia di competenza della divisione;

5) trasmisisone alla Corte dei conti, per la registrazione, dei decreti presidenziali con cui vengono decisi ricorsi in via straordinaria e ricorsi al Governo, nella materia di competenza della divisione;

6) richiesta alle prefetture di parere in ordine alle richieste di proscioglimento dei sindaci dalla garanzia amministrativa ed alle autorizzazioni, agli amministratori comunali e provinciali, a ricoprire incarichi presso le Casse di risparmio;

7) trasmissione ad altri uffici della Direzione generale di atti o di notizie, per quanto di competenza;

8) richiesta di regolarizzazione fiscale dei ricorsi amministrativi;

9) richiesta alle prefetture di informazioni e dati ai fini della tenuta e dell'aggiornamento dello schedario degli amministratori comunali e provinciali e degli schedari relativi ai procedimenti penali e di responsabilità contabile, riguardanti gli amministratori stessi;

10) richiesta alle prefetture od a privati di atti ed elementi occorrenti per la istruttoria dei ricorsi, amministrativi e giurisdizionali, e di reclami, istanze e proposte, nelle materie di competenza della divisione;

11) solleciti diretti alle prefetture, quando non contengano apprezzamenti, richiami, rilievi o istruzioni particolari;

12) ogni altro eventuale adempimento istruttorio o di mera esecuzione, inerente a pratiche di competenza della divisione;

c) *Comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri*:

1) comunicazioni agli altri uffici della Direzione generale dei « fermi amministrativi » e delle « esclusioni da appalti nell'interesse dello Stato », disposti dal Ministero del tesoro, a carico di ditte private inadempienti;

2) comunicazione alle prefetture degli avvisi di fissazione di udienza del Consiglio di Stato e degli avvisi di riunione in camera di consiglio, quando la comunicazione non abbia contenuto particolare;

3) comunicazione alle prefetture delle notizie fornite dal Ministero di grazia e giustizia circa le determinazioni adottate in merito alle richieste di proscioglimento dei sindaci dalla garanzia amministrativa;

4) adempimenti istruttori relativi a pratiche, per le quali sia stata loro affidata l'istruttoria;

5) rilascio di copie conformi di atti e documenti, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

6) ogni altra eventuale comunicazione agli interessati di provvedimenti adottati, o certificazione inerente a pratiche di competenza dell'ufficio al quale sono addetti.

IV. — PER LA DIVISIONE AFFARI PROVINCIALI E COMUNALI

a) *Atti istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione*:

1) richiesta alle prefetture od a privati di atti ed elementi occorrenti per la istruttoria dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, e di reclami, istanze e proposte, nella materia di competenza della divisione;

2) richiesta ed acquisizione di dati e notizie particolari, occorrenti ai fini della decisione delle controversie anagrafiche;

3) richiesta ed acquisizione di dati e notizie in ordine ai progetti comunali per la costruzione di campi sportivi, e, in genere, in ordine a provvedimenti di competenza della divisione;

4) atti istruttori riguardanti le pratiche di variazioni territoriali;

5) atti istruttori riguardanti le pratiche di costituzione, modificazione ed estinzione dei consorsi interprovinciali, ai sensi degli articoli 164 e segg. del testo unico 1934, n. 383, della legge C. P.;

6) solleciti diretti alle prefetture, quando non contengano apprezzamenti, richiami, rilievi o istruzioni particolari;

7) richiesta di regolarizzazione fiscale dei ricorsi amministrativi;

8) trasmissione alle prefetture, per la notificazione agli interessati, o per l'esecuzione, di decisioni del Consiglio di Stato o di copia dei decreti con cui si decidono ricorsi amministrativi, per la materia di competenza della divisione;

9) trasmissione alle prefetture, per l'esecuzione e le conseguenti comunicazioni agli interessati, di decreti ministeriali e interministeriali concernenti costituzione, modificazione ed estinzione dei consorzi;

10) trasmisisone alla Corte dei conti, per la registrazione, dei decreti presidenziali con cui vengono decisi ricorsi in via straordinaria e i ricorsi per contestazioni di confini fra Comuni e Provincie, nonchè dei decreti presidenziali di variazioni territoriali;

11) trasmissione alla Corte dei conti dei provvedimenti soggetti a registrazione, nella materia di competenza della divisione;

12) trasmissione al Ministero di grazia e giustizia dei decreti presidenziali di variazioni territoriali, per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale;*

13) trasmissione alle prefetture, per l'esecuzione, dei provvedimenti intervenuti in materia di variazioni territoriali;

14) trasmissione ad altri uffici della Direzione generale di atti o di notizie, per quanto di competenza;

15) ogni altro eventuale adempimento istruttorio o di mera esecuzione, inerente a pratiche di competenza della divisione;

b) *Comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri*:

1) comunicazione alle prefetture degli avvisi di fissazione di udienze del Consiglio di Stato e degli avvisi di riunione in Camera di consiglio, quando la comunicazione non abbia contenuto particolare;

2) adempimenti istruttori relativi alle pratiche per le quali sia stata loro affidata l'istruttoria;

3) rilascio di copie conformi di atti e documenti, con la osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

4) ogni altra eventuale comunicazione agli interessati di provvedimenti adottati, o certificazione, inerente a pratiche di competenza dell'Ufficio al quale sono addetti.

V. — PER LA DIVISIONE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

a) *Atti vincolati di competenza del direttore generale*:

1) provvedimenti di esclusione dai concorsi per l'ammissione e per la progressione in carriera, per mancanza negli aspiranti di requisiti obiettivi, non valutabili discrezionalmente;

2) provvedimenti di collocamento in aspettativa per servizio militare o per mandato parlamentare;

3) provvedimenti di destituzione dei segretari, allorchè questa consegua di diritto a condanna penale;

4) provvedimenti di riconoscimento dei benefici previsti per i segretari iscritti nei ruoli nazionali ex combattenti, invalidi o appartenenti ad altre categorie assimilate;

5) assegnazione di quote di aggiunta di famiglia ai segretari iscritti nei ruoli nazionali;

6) provvedimenti di assegnazione di stipendio e aumenti periodici a favore dei segretari provinciali e dei segretari comunali delle prime tre classi;

b) *Atti istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione*:

1) richiesta di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dei bandi di concorso a posti di segretario comunale;

2) richiesta di informazioni e dati relativi ai candidati ai concorsi di ammissione e di promozione;

3) richiesta di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* delle graduatorie dei concorsi a posti di segretario comunale e provinciale;

4) richiesta alle Prefetture od a privati di atti ed elementi occorrenti per la istruttoria dei ricorsi, amministrativi e giurisdizionali, e di reclami, istanze e proposte, nella materia di competenza della divisione;

5) richiesta di regolarizzazione fiscale dei ricorsi amministrativi;

6) solleciti alle prefetture od a privati, quando non contengano apprezzamenti, richiami, rilievi o istruzioni particolari;

7) trasmissione alla Corte dei conti, per la registrazione, dei decreti presidenziali, con cui vengono decisi ricorsi in via straordinaria, nonchè degli altri provvedimenti soggetti a registrazione, nella materia di competenza della divisione;

8) trasmissione alla Corte dei conti, per la registrazione, dei decreti presidenziali di assegnazione ai Comuni di segretari di grado superiore;

9) trasmissione alle prefetture, per la notificazione agli interessati o per l'esecuzione, di decisioni del Consiglio di Stato o di copie dei decreti, con cui si decidono ricorsi amministrativi, nella materia di competenza della divisione;

10) trasmissione ad altri uffici della Direzione generale di atti o di notizie, per quanto di competenza;

11) ogni altro eventuale adempimento istruttorio o di mera esecuzione inerente a pratiche di competenza della divisione;

c) *Atti istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di ragioneria di 2ª classe*:

1) adempimenti istruttori relativi a pratiche concernenti il trattamento economico del personale dei segretari comunali e provinciali;

2) adempimenti istruttori relativi alle altre pratiche di competenza dell'ufficio, al quale sono addetti.

d) *Comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri*:

1) comunicazioni ai candidati e certificazioni connesse allo espletamento degli esami di abilitazione in sessione speciale e dei concorsi per l'ammissione e per la progressione in carriera dei segretari;

2) comunicazione agli interessati, per il tramite delle prefetture, dei provvedimenti concernenti lo stato del personale ed i trasferimenti da una ad altra sede di servizio;

3) firma e rilascio di libretti ferroviari, al personale dei segretari comunali e provinciali;

4) rilascio di copie conformi di atti o documenti con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

5) comunicazione alle prefetture degli avvisi di fissazione di udienza del Consiglio di Stato e degli avvisi di riunione in camera di Consiglio;

6) adempimenti istruttori relativi alle pratiche, delle quali sia stata loro affidata l'istruttoria;

7) ogni altra eventuale comunicazione agli interessati dei provvedimenti adottati, o certificazione, inerente a pratiche di competenza dell'ufficio cui sono addetti;

e) *Comunicazioni e certificazioni di competenza dei vice direttori di Ragioneria della carriera direttiva*:

1) comunicazione agli interessati di provvedimenti concernenti il trattamento economico del personale;

2) rilascio di copie conformi di atti e documenti concernenti i servizi ai quali sono addetti, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

3) adempimenti istruttori relativi a pratiche, delle quali sia stata loro affidata l'istruttoria;

4) ogni altra comunicazione e certificazione relativa a pratiche di competenza dell'ufficio cui sono addetti;

VI. — PER LA DIVISIONE PERSONALE ENTI LOCALI

a) *Atti istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione*:

1) richiesta alle prefetture od a privati di atti ed elementi occorrenti per la istruttoria dei ricorsi, amministrativi e giurisdizionali, e di reclami, istanze e proposte, nella materia di competenza della divisione;

2) richiesta di regolarizzazione fiscale dei ricorsi amministrativi;

3) solleciti alle prefetture od a privati, quando non contengano apprezzamenti, richiami, rilievi o istruzioni particolari;

4) trasmissione alla Corte dei conti, per la registrazione, dei decreti presidenziali con cui vengono decisi i ricorsi in via straordinaria, nella materia di competenza della divisione;

5) trasmissione alla Ragioneria centrale o alla Corte dei conti, per la registrazione, dei decreti ministeriali concernenti

lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente dagli ex Municipi dell'Africa italiana e del personale degli Enti locali delle zone di confine cedute, nonchè degli altri provvedimenti soggetti a registrazione, nella materia di competenza della divisione;

6) richiesta di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di provvedimenti, nella materia di competenza della divisione;

7) trasmissione alle prefetture, per la conseguente comunicazione alle Amministrazioni interessate, delle ordinanze di rinvio o delle decisioni di approvazione adottate dalla Commissione centrale finanza locale, in ordine alle deliberazioni degli Enti locali concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente;

8) trasmissione alle prefetture, per la notificazione agli interessati o per l'esecuzione, di decisioni del Consiglio di Stato o di copie dei decreti, con cui si decidono ricorsi amministrativi, nella materia di competenza della divisione;

9) trasmissione ad altri uffici della Direzione generale di atti o di notizie, per quanto di competenza;

10) ogni altro eventuale adempimento istruttorio o di mera esecuzione, inerente a pratiche di competenza della divisione;

b) *Comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri*:

1) comunicazione alle prefetture degli avvisi di fissazione di udienza del Consiglio di Stato o degli avvisi di riunione in camera di consiglio;

2) adempimenti istruttori relativi a pratiche per le quali sia stata loro affidata l'istruttoria;

3) rilascio di copie conformi di atti e documenti, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

4) ogni altra eventuale comunicazione agli interessati di provvedimenti adottati, o certificazione inerente a pratiche di competenza dell'ufficio al quale sono addetti.

VII. — PER LA DIVISIONE AFFARI REGIONALI E STUDI SPECIALI

a) *Atti istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione*:

1) trasmissione alle prefetture o ai rappresentanti del Governo presso le Regioni a Statuto speciale, per la notificazione agli interessati o per l'esecuzione di decisioni del Consiglio di Stato, nella materia di competenza della divisione;

2) solleciti alle prefetture o ai rappresentanti del Governo presso le Regioni a Statuto speciale, quando non contengano apprezzamenti, richiami, rilievi o istruzioni particolari;

3) trasmissione ad altri uffici della Direzione generale di atti o di notizie, per quanto di competenza;

4) ogni altro eventuale adempimento istruttorio o di mera esecuzione, inerente a pratiche di competenza della divisione;

b) *Comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri*:

1) comunicazioni ai rappresentanti del Governo presso le Regioni a Statuto speciale degli avvisi di fissazione di udienza del Consiglio di Stato o degli avvisi di riunione in camera di consiglio;

2) adempimenti istruttori relativi a pratiche, per le quali sia stata loro affidata l'istruttoria;

3) rilascio di copie conformi di atti e documenti con la osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

4) ogni altra eventuale comunicazione agli interessati di provvedimenti adottati, o certificazione, inerente a pratiche di competenza dell'ufficio al quale sono addetti.

VIII. — PER LA DIVISIONE COMUNE DI ROMA

a) *Atti istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione*:

1) richieste alla Prefettura ed al comune di Roma nonchè a privati di atti ed elementi occorrenti per la istruttoria dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, e di reclami, istanze e proposte, nella materia di competenza della divisione;

2) richiesta di regolarizzazione fiscale dei ricorsi amministrativi;

3) solleciti diretti alla Prefettura, al comune di Roma o ad altri organi o Enti, quando non contengano apprezzamenti, richiami, rilievi o istruzioni particolari;

4) trasmissione alla Corte dei conti, per la registrazione, dei decreti presidenziali con cui vengono decisi ricorsi in via straordinaria e ricorsi al Governo, nella materia di competenza della divisione;

5) richiesta di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di provvedimenti, nella materia di competenza della divisione;

6) trasmissione alla Prefettura e al comune di Roma, per l'ulteriore corso, dei provvedimenti interministeriali o ministeriali, sulle deliberazioni capitoline soggette allo specifico controllo tutorio;

7) trasmissione alla Prefettura di Roma, per la notificazione agli interessati o per l'esecuzione, di decisioni del Consiglio di Stato o di copia dei decreti con cui si decidono ricorsi amministrativi, per la materia di competenza della divisione;

8) trasmissione alla Prefettura di Roma di provvedimenti del Presidente della Repubblica o ministeriali, quando la relativa esecuzione non implichi l'adozione di altri provvedimenti da parte del Ministero o di organi centrali;

9) trasmissione ad altri uffici della Direzione generale di atti o di notizie, per quanto di competenza;

10) ogni altro eventuale adempimento istruttorio o di mera esecuzione, inerente a pratiche di competenza della divisione;

b) *Comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri*:

1) comunicazione alla Prefettura e al comune di Roma degli avvisi di fissazione di udienza del Consiglio di Stato e degli avvisi di riunione in camera di Consiglio, quando la comunicazione non abbia contenuto particolare;

2) adempimenti istruttori relativi a pratiche, per le quali sia stata loro affidata l'istruttoria;

3) rilascio di copie conformi di atti e documenti, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

4) ogni altra eventuale comunicazione agli interessati di provvedimenti adottati, o certificazione, inerente a pratiche di competenza dell'Ufficio al quale sono addetti.

IX. — PER LA DIVISIONE ORGANICI

a) *Atti istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione*:

1) richiesta alle prefetture di atti ed elementi, occorrenti per la istruttoria di reclami, istanze e proposte, nella materia di competenza della divisione;

2) solleciti diretti alle prefetture, quando non contengano apprezzamenti, richiami, rilievi o istruzioni particolari;

3) trasmissione alle prefetture di moduli riepilogativi e di raffronto, perchè vengano completati dalle Amministrazioni interessate, per il conseguente esame della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di organici;

4) restituzione alle prefetture, per le definitive determinazioni della Giunta provinciale amministrativa, di deliberazioni adottate da Amministrazioni comunali e provinciali, qualora non ricorrano le condizioni previste dagli articoli 4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968;

5) restituzione alle prefetture, per i definitivi provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa, di deliberazioni comunali, le quali, pur apportando alle piante organiche del personale modificazioni effettive nel numero dei posti, non sono da sottoporre all'esame della Commissione centrale per la finanza locale per motivi concernenti le condizioni del bilancio o la popolazione dei Comuni;

6) trasmissione alle prefetture, per l'esecuzione, delle decisioni adottate dalla Commissione centrale per la finanza locale, in sede di organici;

7) trasmissione ad altri uffici della Direzione generale di atti o di notizie, per quanto di competenza;

8) ogni altro eventuale adempimento istruttorio o di mera esecuzione, inerente a pratiche di competenza della divisione;

b) *Comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri*:

1) adempimenti istruttori relativi a pratiche per le quali sia stata loro affidata l'istruttoria;

2) rilascio di copie conformi di atti e documenti, con la osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

3) Ogni altra eventuale comunicazione agli interessati di provvedimenti adottati, o certificazione, inerente a pratiche di competenza dell'Ufficio al quale sono addetti.

X. — PER IL SERVIZIO ELETTORALE

a) *Atti vincolati di competenza del direttore generale*:

1) provvedimenti di sospensione del pagamento di somme pignorate o sequestrate;

b) *Atti istruttori o di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione*:

1) richiesta alle prefetture di atti ed elementi occorrenti per la istruttoria dei ricorsi, amministrativi e giurisdizionali, e di reclami, istanze e proposte, nella materia di competenza del servizio;

2) richiesta di regolarizzazione fiscale dei ricorsi amministrativi;

3) solleciti alle prefetture od a privati, quando non contengano apprezzamenti, richiami, rilievi o istruzioni particolari;

4) trasmissione, alle prefetture, per la notificazione agli interessati o per l'esecuzione, di decisioni del Consiglio di Stato o di copie dei decreti, con cui si decidono ricorsi amministrativi, nella materia di competenza del servizio;

5) richiesta di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* di provvedimenti, nella materia di competenza del servizio;

6) trasmissione ad altri uffici della Direzione generale di atti o di notizie, per quanto di competenza;

7) ogni altro eventuale adempimento istruttorio o di mera esecuzione, inerente a pratiche di competenza del servizio;

c) *Comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri*:

1) adempimenti istruttori relativi a pratiche per le quali sia stata loro affidata l'istruttoria;

2) rilascio di copie conformi di atti e documenti, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

3) ogni altra eventuale comunicazione agli interessati di provvedimenti adottati, o certificazione, inerente a pratiche di competenza dell'Ufficio al quale sono addetti.

XI. — PER LA DIVISIONE SERVIZI FINANZA LOCALE

a) *Atti istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di ragioneria di 2ª classe*:

1) trasmissione alle prefetture ed alle amministrazioni centrali delle deliberazioni della Commissione centrale per la finanza locale;

2) trasmissione alle Regioni a statuto speciale, per gli ulteriori provvedimenti di competenza, dei pareri della Commissione centrale per la finanza locale, in ordine all'autorizzazione dei mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali;

3) trasmissione alle prefetture, per l'ulteriore corso, delle ordinanze di rinvio di deliberazioni soggette all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale;

4) trasmissione alla Ragioneria centrale dei decreti ministeriali autorizzativi dei mutui a pareggio dei bilanci comunali e provinciali, per le necessarie annotazioni ed il successivo inoltro alla Corte dei conti per la registrazione;

5) richieste di pubblicazioni sulla *Gazzetta Ufficiale* dei comunicati relativi ai decreti ministeriali autorizzativi dei mutui a pareggio dei bilanci comunali e provinciali;

6) trasmissione alle prefetture ed alle Regioni a statuto speciale, per l'ulteriore corso, dei decreti ministeriali autorizzativi dei mutui a pareggio dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali;

7) trasmissione o restituzione alle Amministrazioni centrali, per gli adempimenti di competenza, dei decreti interministeriali relativi a contributi dovuti dallo Stato ai Comuni ed alle Provincie a norma di legge;

8) richieste alle prefetture di atti e notizie in materia di:

bilanci di previsione e mutui ordinari e speciali dei Comuni e delle Provincie;

preventivi finanziari relativi ai piani regolatori comunali;

riparazione e sistemazione delle carceri mandamentali e degli uffici giudiziari;

assegni e pensioni al personale degli Enti locali, profughi dalle zone di confine;

ricostruzione degli atti dello Stato civile distrutti dalla guerra;

ricostruzione di opere pubbliche dei Comuni terremotati;

recupero di somme anticipate dallo Stato agli Enti locali deficitari per miglioramenti economici al personale;

9) solleciti alle prefetture od a privati, quando non contengano apprezzamenti, richiami, rilievi o istruzioni particolari;

10) trasmissione ad altri uffici della Direzione generale di atti o di notizie, per quanto di competenza;

11) ogni altro eventuale adempimento istruttorio o di mera esecuzione, relativo a pratiche di competenza della divisione;

b) *Comunicazioni e certificazioni di competenza dei vice direttori di ragioneria*:

1) rilascio di copie conformi di atti e documenti, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

2) adempimenti istruttori relativi a pratiche per le quali sia stata loro affidata l'istruttoria;

3) ogni altra eventuale comunicazione agli interessati di provvedimenti adottati, o certificazione inerente a pratiche di competenza dell'Ufficio al quale sono addetti.

XII. — PER LA DIVISIONE SERVIZI DI RAGIONERIA

a) *Atti vincolati di competenza del direttore generale*:

1) provvedimenti di concessione a Comuni e ad Enti pubblici di contributi dello Stato, dovuti per legge in misura determinata;

2) atti interruttivi della prescrizione di azioni, spettanti all'Amministrazione, nell'ambito dei servizi di competenza della Direzione generale;

3) provvedimenti diretti a promuovere la regolare presentazione dei rendiconti di spesa dei funzionari delegati e del cassiere del Ministero nonchè dei conti giudiziali del foglio degli annunzi legali ed il successivo discarico degli stessi da parte degli organi di riscontro amministrativo e contabile;

4) provvedimenti di sospensione del pagamento di somme pignorate o sequestrate;

b) *Atti istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di ragioneria di 2ª classe*:

1) richiesta ed acquisizione di dati e notizie necessari per la stipulazione e l'approvazione di contratti, per i servizi di competenza della Direzione generale;

2) richiesta ed acquisizione di dati e notizie necessari ai fini del discarico delle aperture di credito disposte, a favore dei funzionari delegati e del cassiere del Ministero, per le spese relative ai servizi di competenza della Direzione generale;

3) adempimenti istruttori relativi alla liquidazione di spese, attinenti ai capitoli di bilancio amministrati dalla Direzione generale;

4) solleciti alle prefetture od a privati, quando non contengano apprezzamenti, richiami, rilievi o istruzioni particolari;

5) trasmissione alla Ragioneria centrale dei titoli di spesa emessi dalla Divisione per i servizi contabili della Direzione generale;

6) trasmissione alla Ragioneria centrale di provvedimenti soggetti a registrazione della Corte dei conti ovvero al solo impegno dell'onere da parte della stessa Ragioneria centrale;

7) trasmissione alla Ragioneria centrale, per il riscontro contabile, dei rendiconti presentati dai funzionari delegati per spese relative a servizi di competenza della divisione;

8) trasmissione ad altri uffici della Direzione generale di atti o di notizie, per quanto di competenza;

9) ogni altro eventuale adempimento istruttorio o di mera esecuzione, inerente a pratiche di competenza della divisione;

c) *Comunicazioni e certificazioni di competenza dei vice direttori di ragioneria della carriera direttiva*:

1) comunicazione agli interessati dell'avvenuta emissione di titoli di spesa;

2) adempimenti istruttori relativi a pratiche, per le quali sia stata loro affidata l'istruttoria;

3) rilascio di copie conformi di atti e documenti, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

4) ogni altra eventuale comunicazione agli interessati di provvedimenti adottati, o certificazione, relativa a pratiche di competenza dell'Ufficio al quale sono addetti.

(*Omissis*).

Roma, addì 28 aprile 1962

Il Ministro: TAVIANI

(2266)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli ed esami a posti di preside nei licei classici, nei licei scientifici e negli istituti magistrali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629;
Vista la legge 10 novembre 1954, n. 1119;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303;
Vista la legge 14 ottobre 1960, n. 1228;
Vista la legge 11 dicembre 1962, n. 1700;
Vista la legge 25 maggio 1962, n. 545;
Vista la legge 14 novembre 1962, n. 1615;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 861;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esami a centocinque posti di preside negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, così distinti:

Licei classici	posti n. 36
Licei scientifici	» » 26
Istituti magistrali	» » 43

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

A ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo sono ammessi i professori ordinari, provvisti di laurea, che, alla data di scadenza del termine, fissato dall'art. 5 del presente decreto, per la presentazione delle domande di ammissione, abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario effettivamente prestato nelle scuole statali d'istruzione secondaria, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati, e che appartengano ai ruoli dei corrispondenti tipi e gradi di scuola o che, per essere stati nominati in base a concorso unico valevole per più tipi di scuola, abbiano conservato titolo al passaggio a cattedra del tipo di scuola al quale si riferisce il concorso per la nomina a capo di istituto.

Limitatamente al concorso a posti di preside di istituto magistrale sono ammessi anche i professori ordinari, che, in possesso degli altri requisiti di cui al precedente comma, siano provvisti, invece della laurea, di diploma rilasciato dall'istituto superiore di magistero.

A norma dell'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, e successive modifiche, ai fini dell'ammissione ai concorsi indetti col presente decreto non è valido il servizio prestato nei ruoli speciali transitori prima dell'immissione nei ruoli ordinari.

Si richiamano, per quanto concerne l'idoneità fisica degli aspiranti all'ufficio di preside, le norme che regolano l'ammissione a impieghi pubblici, ivi compresa quella dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non possono partecipare al concorso coloro che — avendo vinto il concorso a posti di preside indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1962 — hanno rinunziato alla nomina o ne sono stati dichiarati decaduti.

Art. 3.

Requisiti di ammissione per i presidi di scuola media

Ai concorsi a posti di preside nei licei classici, nei licei scientifici e negli istituti magistrali sono ammessi — per un quinto dei posti — i presidi di scuola media che abbiano almeno un quadriennio di anzianità come presidi ed abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per l'insegnamento nel tipo d'istituto statale alla cui presidenza aspirano.

Entro lo stesso limite di un quinto di posti sono anche ammessi ai concorsi a posti di preside nei licei classici, scientifici e negli istituti magistrali i presidi titolari di scuola media che alla data del 2 agosto 1947 avevano i requisiti di promovibilità richiesti dall'art. 64 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e cioè avevano almeno quattro anni di permanenza nel ruolo di presidi di 2ª categoria ed inoltre o avevano conseguito l'idoneità in un concorso per esami per una delle cattedre degli istituti di 2° grado o avevano insegnato negli istituti medesimi.

Art. 4.

Titoli e prova d'esame

Sono valutati ai fini dei concorsi di cui ai precedenti articoli, i seguenti titoli, che debbono essere prodotti unitamente alla domanda di ammissione secondo le prescrizioni del successivo art. 7 del presente decreto:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura;

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra e alla lotta di liberazione, che debbono essere comprovati da appositi documenti rilasciati dalle Autorità competenti.

L'esame consisterà in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

Art. 5.

Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione a ciascuno dei tre concorsi, redatta secondo le modalità stabilite nel successivo art. 6, deve pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica - Ufficio concorsi, a posti di preside, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di presentazione della domanda e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano fatto pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi. L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante e dopo l'espletamento della prova d'esame; in tal caso nulla è dovuto al candidato a titolo di rimborso delle spese da lui eventualmente sostenute per partecipare al concorso.

I candidati ammessi ai concorsi e chiamati a sostenere la prova d'esame (colloquio) dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti muniti di un valido documento di riconoscimento.

Decade dal diritto di sostenere la prova d'esame-colloquio il candidato che non si presenti nel giorno e nell'ora a lui assegnati, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati ed opportunamente comprovati: in tal caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

Art. 6.

Modalità per la presentazione delle domande

Nella domanda per l'ammissione ai concorsi, redatta su carta legale da L. 400, gli aspiranti indicheranno:

a) nome e cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie d'insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati e la data d'inizio del comando);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (occorre specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedra, per esami e titoli, o per soli titoli o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuola pareggiata statizzata, o per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831, o per assunzione senza concorso);

f) data di promozione ad ordinario;

g) tipo di istituto alla cui presidenza si aspira. Qualora il candidato, avendone titolo, intenda partecipare anche per la presidenza degli altri istituti deve presentare apposita domanda per ogni tipo d'istituto, nella quale farà riferimento alla documentazione allegata ad una sola di esse. In mancanza di

separate domande sarà ammesso soltanto per la presidenza del tipo di istituto in cui è titolare all'atto della scadenza dei termini fissati dal precedente art. 5;

h) l'indirizzo ben chiaro al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso cui partecipa. E' fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero - Direzione classica - Ufficio concorsi a posti di preside, qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda e dei documenti o delle comunicazioni relative al concorso;

i) data e firma del candidato. Quest'ultima deve essere vistata dal preside o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; dal provveditore agli studi nel caso che il candidato sia preside di scuola media o incaricato della presidenza.

La domande che risulteranno redatte non conformemente a quanto stabilito dal presente articolo non saranno ritenute valide.

Art. 7.

Documentazione

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:

1) diploma di laurea, in originale o in copia autentica;

2) certificato del voto di laurea quando questo non risulti dal diploma;

3) copia integrale aggiornata dello stato di servizio civile rilasciata dal competente provveditore agli studi, con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo. Per i candidati di cui all'art. 3 del presente decreto (presidi di scuola media) da tale copia dello stato di servizio deve risultare chiaramente il possesso di almeno un quadriennio di anzianità nel ruolo dei presidi di 2ª categoria;

4) certificati rilasciati dai competenti capi d'istituto da cui risulti il possesso di almeno 7 anni di servizio di ruolo ordinario «effettivamente prestato negli istituti statali d'istruzione secondaria» di cui all'art. 2 del presente decreto;

5) limitatamente ai candidati di cui al citato art. 3 del presente decreto, certificato rilasciato dal competente Ufficio concorsi scuole medie del Ministero della pubblica istruzione, attestante l'idoneità in pubblico concorso per l'insegnamento nell'istituto statale alla cui presidenza si aspira.

6) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 4 del presente decreto e dell'art. 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629;

7) un breve curriculum, firmato dal candidato, in carta semplice del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e dalla carriera percorsa nonchè dell'attività didattica e culturale svolta;

8) un elenco, firmato dal candidato, su carta semplice, in triplice copia, delle pubblicazioni, che debbono essere presentate in duplice esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

9) un elenco, firmato dal candidato, su carta semplice, in duplice copia, dei titoli (di studio, di servizio e culturali) e di ogni altro documento presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

Scaduto il termine di presentazione della domanda di ammissione non saranno accettati titoli, documenti o pubblicazioni o parte di questi, nè saranno consentite integrazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

I titoli di servizio, di studio e di cultura debbono essere prodotti in originale o in copia autentica e non saranno presi in considerazione quelli non adeguatamente documentati e non rilasciati dalle autorità o uffici competenti. In particolare, i certificati comprovanti l'effettivo servizio scolastico ed ogni altro servizio debbono indicare con precisione la durata, nel periodo compreso dal 1º ottobre al 30 settembre di ciascun anno scolastico, del servizio stesso con le eventuali interruzioni non dovute a causa di servizio, quella degli eventuali incarichi (presidenza, vice presidenza, etc.) espletati, nonchè, a partire dal 1945-46, le qualifiche annualmente riportate. Gli esiti di concorsi sostenuti debbono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso — se per titoli ed esami o per soli titoli — la votazione conseguita ed il posto in graduatoria. Non è ammesso riferimento a titoli e documenti già presentati sia a questo sia ad altra Amministrazione, nè ad atti e pubblicazioni del Ministero della pubblica istruzione o di altri Ministero e Uffici.

I candidati i quali hanno partecipato al precedente analogo concorso bandito con decreto ministeriale 15 dicembre 1962, possono far riferimento ai titoli e documenti, tranne la copia dello stato di servizio, a suo tempo prodotti e di cui non abbiano ottenuto ancora la restituzione. I titoli e i documenti, cui viene fatto riferimento, debbono risultare effettivamente presentati e conformi alle prescrizioni sopra indicate. Del riferimento in questione il candidato dovrà fare espressa menzione nell'elenco dei titoli e documenti di cui al punto 9) del presente articolo, elencando in ordine progressivo ogni titolo e documento richiamato. Potranno altresì essere allegati direttamente d'ufficio alla domanda di partecipazione al concorso quei certificati il cui rilascio, di esclusiva competenza dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, risulti regolarmente richiesto in tempo utile. Detta circostanza sarà annotata, con gli estremi della richiesta e dell'ufficio del Ministero a cui è stata rivolta, in calce alla domanda di partecipazione al concorso.

Art. 8.

Nomina ed assegnazione di sede

I vincitori avranno diritto alla scelta della sede, in ordine di graduatoria, tra quelle rimaste disponibili dopo il movimento annuale e limitatamente ad esse.

I vincitori che rinunzieranno alla nomina o non raggiungeranno la sede nel termine prefisso decadranno da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Art. 9.

Disposizioni finali

La restituzione dei titoli e dei documenti presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non rilasciano dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi o, qualora abbiano sostenuta la prova e non risultino inclusi nelle graduatorie di merito, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito dei concorsi.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati attestanti l'esito positivo dei concorsi, gli interessati, dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, dovranno inoltrare domanda su carta legale da L. 400 al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica - Ufficio concorsi a preside, allegando, per ciascun certificato richiesto una marca da bollo da L. 400 (non marca per atti amministrativi).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 novembre 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1966
Registro n. 11 *Bil. istruz. pubblica, foglio n.* 135

(1810)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentuno posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova

Le prove scritte del concorso per esami a trentuno posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, di cui alle premesse, avranno luogo in Roma presso il Ministero della sanità, viale dell'Industria - EUR, nei giorni 26, 27 e 28 aprile 1966, con inizio alle ore 8,30.

(2853)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.